

Codice A1808A

D.D. 7 aprile 2017, n. 1017

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura M13 - operazione 13.1.1 "Indennita' compensativa per le zone montane" - Disposizioni applicative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento - Campagna 2016.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 16-3065 del 21 marzo 2016 con la quale si è stabilita l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2016 e demandato al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

il decreto ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

la D.G.R. n. 12-4005 del 3 ottobre 2016 "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016".

Preso atto che la D.G.R. di cui sopra demanda ai Settori competenti delle Misure indicate, e tra queste rientra la Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane), l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020;

Considerato, pertanto, che occorre recepire le disposizioni della D.G.R. n. 12-4005 del 3 ottobre 2016 adottando il documento recante "Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal

pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

DETERMINA

- di approvare, nell'ambito della misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, il documento "Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Franco FERRARESI

Allegato



FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**REGIONE
PIEMONTE**

REGIONE PIEMONTE

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

SETTORE Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
Operazione 13.1.1 Indennità compensativa

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO
IN ATTUAZIONE DEI REGG. (UE) N. 1306/2013 E N. 640/2014 E S.M.I.
E DEL DECRETO MIPAAF N. 3536 DELL'8 FEBBRAIO 2016**

Campagna 2016

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

In applicazione del Capo IV, art. 23 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 febbraio 2016, n. 3536 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" ed in recepimento della D.G.R. n. 12-4005 del 3 ottobre 2016, con il presente provvedimento vengono definiti gli **aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" del PSR 2014-2020 - campagna 2016**

I principali riferimenti normativi per la definizione dei contenuti riportati nel presente documento sono: il regolamento (UE) n. 1306/2013, il Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, il Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, il Reg.(UE) 908/2014, Reg. (UE) n. 761/2016, le modifiche ed integrazioni ai citati regolamenti ed il D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016.

2. DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI

A. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tipo di controllo	Tipo ICO	Categoria	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata
Amministrativo	Criteri di ammissibilità	Elementi documentali	Operazione	Esclusione	Per tutto il periodo di impegno (campagna)

Cod.	Condizione di ammissibilità	Base giuridica di riferimento	Azione da intraprendere in caso di insussistenza (o venir meno) della condizione
A.1	Presentazione della domanda di sostegno / pagamento entro il 15 giugno 2016	Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, art.13 Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 12 e 13 Reg. (UE) n. 761/2016, art. 1	Se la domanda è stata presentata entro il 15 giugno 2016: nessuna azione da intraprendere. In caso di presentazione oltre il 15 giugno 2016: vedere sotto (riga A.3)
A.2	Presentazione delle richieste di modifiche alla domanda di sostegno / pagamento entro il 15 giugno 2016	Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, art. 15, par. 2 Reg. (UE) n. 761/2016, art. 2 Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 13	Se la richiesta di modifiche alla domanda è stata presentata entro il 15 giugno 2016: nessuna azione da intraprendere. In caso di presentazione oltre il 15 giugno 2016: vedere sotto (riga A.4)
A.3	Presentazione tardiva e/o della domanda di sostegno / pagamento entro l'11 luglio 2016	Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, art.13 Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, artt. 12 e 13	Riduzione a carico dell'intera operazione La presentazione della domanda oltre il 15 giugno 2016 comporta una riduzione degli importi spettanti al beneficiario pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è rifiutata.

Cod.	Condizione di ammissibilità	Base giuridica di riferimento	Azione da intraprendere in caso di insussistenza (o venir meno) della condizione
A.4	Presentazione tardiva delle richieste di modifiche alla domanda di sostegno / pagamento entro l'11 luglio 2016	Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, art. 15 Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, artt. 12 e 13	Riduzione a carico dell'intera operazione La presentazione della richiesta di modifiche alla domanda oltre il 15 giugno 2016 comporta una riduzione degli importi, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la richiesta di modifiche è rifiutata e viene presa in considerazione la domanda iniziale o l'ultima modifica valida pervenuta.
A.5	Essere agricoltore in attività	Reg. (UE) n. 1307/2013, art. 9 D.M. n. 6513/2014, art. 3 D.M. n. 1420/2015, art. 1 Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 35 D.M. 3536/2016, art. 13	Rifiuto o revoca integrale del sostegno
A.6	Operare in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda	Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 35 D.M. 3536/2016, art. 13	Rifiuto o revoca integrale del sostegno
A.7	Condurre superfici agricole ricadenti in una zona montana del Piemonte	Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 35 D.M. 3536/2016, art. 13	Rifiuto o revoca integrale del sostegno
A.8	Raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 200,00 euro	Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 35 D.M. 3536/2016, art. 13	Rifiuto o revoca integrale del sostegno

NOTA alla condizione A.5 “Essere agricoltore in attività”

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. n. 1420/2015, il requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, par. 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, ovvero AGEA.

Nei soli casi residuali per i quali l'agricoltore non risulti “agricoltore in attività” a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all'Organismo pagatore competente per il proprio fascicolo aziendale (ARPEA, salvo eccezioni) idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

ARPEA e gli organismi delegati alle istruttorie, nell'ambito dei controlli in loco svolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su un campione di aziende, effettueranno ulteriori accertamenti relativi al possesso del requisito di agricoltore in attività, verificando in particolare il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione e lo svolgimento dell'attività minima, così come definiti dall'art. 4, par. 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, dal D.M. n. 6513/2014, dal D.M. n. 1420/2015, dalla D.G.R. n. 13-3197 del 26 aprile 2016, dalle circolari AGEA e da ulteriori specifici provvedimenti regionali emanati ai sensi dei citati decreti.

B. IMPEGNI/CRITERI/OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

B.1. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI/CRITERI/OBBLIGHI (ICO)

Codice	Tipo di controllo	Categoria	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata	Impegni pertinenti di condizionalità
ICO.1	Amministrativo	Elementi documentali	Classe di premio	Riduzione graduale	Per tutto il periodo di impegno (campagna)	NO
ICO.2	Amministrativo	Elementi documentali	Classe di premio	Esclusione	Per tutto il periodo di impegno (campagna)	NO

Codice	Descrizione impegno
ICO.1	<p>Proseguimento dell'attività agricola in una zona della Regione Piemonte classificata montana.</p> <p>Il beneficiario garantisce la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l'intero periodo di impegno. I titoli di conduzione devono essere validi ai sensi di legge e rispettare le disposizioni del "Manuale del fascicolo aziendale" di ARPEA</p> <p>Durata del periodo di impegno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in generale: dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda;- limitatamente alle superfici (particelle catastali) in domanda utilizzate a pascolo: (almeno) dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine dell'attività di pascolamento su di esse esercitato. <p>La diversa durata del periodo di impegno in funzione dell'utilizzo della particella individua due sottoimpegni:</p> <ul style="list-style-type: none">- ICO.1.A "Superfici a pascolo"- ICO.1.B "Altre superfici"
ICO.2	<p>Conduzione delle superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" da parte di aziende stanziali o NON stanziali in zone montane della Regione Piemonte.</p> <p>L'entità del premio per pascoli e prati permanenti è determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- azienda stanziale in zona montana: riceve il premio intero;- azienda NON stanziale in zona montana: riceve il 40% del premio.

B.2. ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)

Codice	Impegno	Documenti da verificare	Elemento di controllo
ICO.1	Proseguimento dell'attività agricola in una zona della Regione Piemonte classificata montana.	Durata dei titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda.	DOCUMENTALE
ICO.2	Conduzione delle superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" da parte di aziende stanziali o NON stanziali in zone montane della Regione Piemonte.	Anagrafe agricola unica del Piemonte, altre banche dati, documentazione idonea a dimostrare lo spostamento degli animali e la stanzialità delle aziende in zona montana (Modelli 7 del Regolamento di Polizia Veterinaria o documenti equivalenti). Il funzionario istruttore ha la possibilità di verificare tale impegno in funzione dell'ubicazione della/e stalla/e. Se tutte le stalle del beneficiario sono situate in una zona classificata montana, l'azienda è stanziale.	DOCUMENTALE

B.3. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI/CRITERI/OBBLIGHI (ICO)

Codice	Impegno	Descrizione inadempienza	Base giuridica da applicare per il calcolo della riduzione / esclusione / revoca	Ambito di riferimento
ICO.1	Proseguimento dell'attività agricola in una zona della Regione Piemonte classificata montana.	Assenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l'intero periodo di impegno. Durata del periodo di impegno: <ul style="list-style-type: none"> - in generale: dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda; - limitatamente alle superfici (particelle catastali) in domanda utilizzate a pascolo: (almeno) dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine dell'attività di pascolamento su di esse esercitato. 	Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 35 D.M. n. 3536 del 2016, art. 15 e allegato 4	(riduzione del premio) Classe di premio (in cui ricadono le particelle senza titolo di conduzione valido per tutto il periodo di impegno)

Codice	Impegno	Descrizione inadempienza	Base giuridica da applicare per il calcolo della riduzione / esclusione / revoca	Ambito di riferimento
ICO.2	Conduzione delle superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" da parte di aziende stanziali o NON stanziali in zone montane della Regione Piemonte.	L'azienda ha dichiarato in domanda di essere stanziale pur non essendo in possesso delle caratteristiche di stanzialità ai fini dell'operazione 13.1.1.	Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i, art. 35 D.M. n. 3536 del 2016, art. 15 e allegato 4	(esclusione dal premio) Classe di premio (sistemi agricoli a pascoli e prati permanenti)

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

3.1. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A CARICO DELL'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

Le irregolarità rilevate in merito al rispetto dell'impegno ICO.1 previsto dall'operazione comportano, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.M. n. 3536/2016, riduzioni del pagamento che vengono commisurate in base a **3 indici di verifica**: gravità, entità e durata (così definiti dall'art. 35, par. 3 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i.).

Secondo quanto previsto dal medesimo Decreto (art. 15, comma 2 ed allegato 4), una volta accertata la violazione dell'impegno ICO.1, occorre quantificarne il livello mediante ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi:

Livello di infrazione	Punteggio
BASSO	1
MEDIO	3
ALTO	5

Una volta quantificati gli indici per l'impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un solo valore medio arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso.

Il punteggio medio (x) così ottenuto viene confrontato con la tabella seguente per attribuire la percentuale di riduzione del premio corrispondente:

Punteggio	Riduzione %
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x = 5,00$	10%

Per ciascun impegno e relativa irregolarità, in relazione al montante riducibile di riferimento (classe di premio oggetto di inadempienza), si applicherà la riduzione del 3%, 5% o 10% precedentemente calcolata.

IMPEGNO ICO.1 "PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN UNA ZONA DELLA REGIONE PIEMONTE CLASSIFICATA MONTANA"

VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA

GRAVITÀ: è valutata in base al numero di giorni medio (ponderato sull'estensione di ogni particella che presenti anomalia) per i quali **non** è garantita la presenza di un titolo di conduzione valido per le particelle catastali indicate in domanda.

La valutazione della gravità per l'impegno ICO.1 si calcola in modo diverso in funzione del tipo di utilizzo delle particelle interessate. L'impegno pertanto è distinto come segue:

- **impegno ICO.1.A. Superfici a pascolo**
- **impegno ICO.1.B Altre superfici**

Impegno ICO.1.A Superfici a pascolo (periodo di impegno: almeno dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine documentato dell'attività di pascolamento su di esse esercitato)

Media dei giorni senza titolo di conduzione valido	Livello di infrazione
Fino a 15 giorni	BASSO
Da 16 a 30 giorni	MEDIO
Oltre 30 giorni	ALTO

Esempio

Particella a pascolo 1: superficie = 1 ha; 30 giorni di mancata copertura (titolo conduzione scaduto)
Particella a pascolo 2: superficie = 5 ha; 10 giorni di mancata copertura (titolo conduzione scaduto)
Estensione totale = 6 ha

Valutazione gravità:

$((1 \text{ ha} \times 30 \text{ giorni}) + (5 \text{ ha} \times 10 \text{ giorni})) / 6 \text{ ha} = 13,33 \text{ giorni medi di mancata copertura}$

→ livello di infrazione BASSO

Impegno ICO.1.B Altre superfici (periodo di impegno: dal 1 gennaio al 31 dicembre)

Media dei giorni senza titolo di conduzione valido	Livello di infrazione
Fino a 60 giorni	BASSO
Da 61 a 120 giorni	MEDIO
Oltre 120 giorni	ALTO

Esempio

Particella X: superficie = 3 ha; 80 giorni di mancata copertura (titolo conduzione scaduto)
Particella Y: superficie = 4 ha; 50 giorni di mancata copertura (titolo conduzione scaduto)
Estensione totale = 7 ha

Valutazione gravità:

$((3 \text{ ha} \times 80 \text{ giorni}) + (4 \text{ ha} \times 50 \text{ giorni})) / 7 \text{ ha} = 62,86 \text{ giorni medi di mancata copertura}$

→ livello di infrazione MEDIO

ENTITÀ: è valutata in relazione all'incidenza delle anomalie

In questo caso le superfici non sono distinte in base all'uso, ma il calcolo del livello di infrazione viene effettuato considerando l'incidenza delle superfici non conformi rispetto alla Superficie Oggetto di Impegno (SOI) complessiva per la quale è richiesto il premio.

Superficie interessata dalle situazioni non conformi (ha)	Superficie interessata dalle situazioni non conformità (incidenza % rispetto alla SOI)		
	Fino a 30 %	Da >30% a 50 %	>50 %
fino a 5 ha	BASSO	MEDIO	ALTO
da più di 5 ha fino a 15 ha	MEDIO	ALTO	ALTO
più di 15 ha	ALTO	ALTO	ALTO

DURATA: di norma è ritenuta di livello medio. È considerata di valore alto se la gravità e l'entità precedentemente calcolate sono entrambe di valore alto.

IMPEGNO ICO.2 “SUPERFICI CLASSIFICATE COME ‘SISTEMA AGRICOLO A PASCOLI E PRATI PERMANENTI’ CONDOTTE DA AZIENDE STANZIALI O NON STANZIALI IN ZONE MONTANE DELLA REGIONE PIEMONTE”

In fase di compilazione della domanda il richiedente indica se la propria azienda è stanziale o non stanziale in zona montana (il criterio di stanzialità è descritto nel bando).

Se, a seguito dell'istruttoria, si riscontra che un'azienda che in domanda si è definita “stanziale” è, al contrario, “non stanziale”, si applica, solo per le superfici classificate come “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti”, l'**esclusione dal premio** per la campagna in cui si è accertata la violazione dell'impegno (art. 35, par. 2 del Regolamento (UE) n. 640/2015 e s.m.i. e art. 15, comma 1 del D.M. 3536/2016).

Ai fini dell'accertamento della ripetizione di un'inadempienza ai massimi livelli degli indici di verifica (inadempienza grave, vedere par. 3.2.1), la violazione dell'impegno ICO.2 è sempre considerata inadempienza di massimo livello.

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA % DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE

IMPEGNO	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	SOMMA PUNTEGGI	MEDIA PUNTEGGI	RIDUZIONE %	AMBITO DI RIFERIMENTO
(ICO.1) Proseguire attività agricola in zona montana ICO.1.A Superfici a pascolo							Classe di premio (in cui ricadono le particelle senza titolo di conduzione valido per tutto il periodo di impegno)
(ICO.1) Proseguire attività agricola in zona montana ICO.1.B Altre superfici							Classe di premio
(ICO.2.) Superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" condotte da aziende stanziali o non stanziali in zone montane	/	/	/	/	/	100%	Classe di premio (Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti)

MAGGIORAZIONE DELLA RIDUZIONE (ART. 17, COMMA 2 DEL D.M. N. 3536/2016)

In caso di ripetizione di inadempienze non gravi (cioè che non si attestano ai massimi livelli degli indici di verifica) è applicata una maggiorazione della riduzione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, 5% e 10%, riferita all'impegno violato che può portare fino all'esclusione del corrispondente anno civile.

3.2. ESCLUSIONE ANCHE PER L'ANNO SUCCESSIVO ALL'ACCERTAMENTO, RIFIUTI, REVOCHE, RECUPERI ANCHE A VALENZA PLURIENNALE**3.2.1. Ripetizione di un'inadempienza ai massimi livelli degli indici di verifica**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.M. in oggetto, se si accerta un'inadempienza ai massimi livelli degli indici di verifica (gravità, entità e durata pari a 5) ed essa viene ripetuta, l'inadempienza diventa "grave" con la conseguenza che il sostegno per l'operazione 13.1.1 è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dall'operazione in questione per l'anno civile (campagna) dell'accertamento e per l'anno successivo. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.M. n. 3536 del 2016, la ripetizione della violazione si verifica quando per lo stesso beneficiario sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni (anche a carico di misure/azioni analoghe del PSR 2007-2013) o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per la stessa operazione. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

3.2.2. Prove false

Sono previste dall'art. 35 par. 6 del reg. (UE) n. 640/2014 e dall'art. 17, comma 3 del D.M. n. 3536 del 2016. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno ai sensi dell'operazione 13.1.1 è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno civile (campagna) dell'accertamento ed il beneficiario è altresì escluso dall'operazione per l'anno successivo.

4. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Accertamento di più violazioni

Più violazioni per ogni tipo di impegno che comportino riduzioni ed esclusioni o violazioni di più impegni compiute nel corso dello stesso anno civile, vengono sommate previa applicazione della regola del cumulo di cui all'art. 41 del Reg. (UE) n. 640/2014 e illustrata di seguito.

Regola del cumulo

L'ordine sequenziale specificato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. include, oltre alle sanzioni dovute per inadempienze compiute nell'ambito dello sviluppo rurale, anche le eventuali riduzioni, esclusioni relative ai pagamenti diretti:

- a) riduzioni e sanzioni dovute alle difformità (titolo II, capo IV, del Reg. (UE) n. 640/2014) riscontrate a carico delle superfici dichiarate, ad eccezione delle riduzioni ed esclusioni per mancata dichiarazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda;
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti del sostegno, integrali o parziali (titolo III del Reg. (UE) n. 640/2014), per inadempienze alle misure di sostegno allo sviluppo rurale a superficie o a capo animale;
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in conseguenza di presentazione tardiva rispetto al termine ultimo delle domande di aiuto o di pagamento e/o rispetto al termine ultimo per la presentazione della domanda di modifica (articoli 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014);
- d) l'importo risultante dall'applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per le mancate dichiarazioni di parcelle agricole (art. 16 del Reg. (UE) n. 640/2014);
- e) l'importo risultante dall'applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche del sostegno, integrali o parziali (Titolo III del Reg. (UE) n. 640 del 2014), per inadempienze alle misure di sostegno allo sviluppo rurale a superficie o a capo animale;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per praticare le riduzioni lineari di cui agli articoli 51, 65 e 41 del Reg. (UE) n. 1307/2013 l'importo risultante dall'applicazione della lettera f) serve da base per praticare le altre riduzioni (articoli 11 e 7) e il tasso di adattamento (art. 8) del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- g) l'importo risultante dall'applicazione della lettera g) serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni per inadempienze della condizionalità (titolo IV Capo II del Reg. (UE) n. 640/2014).

Per lo sviluppo rurale l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non può superare il 100% degli importi delle domande di aiuto o di pagamento (articolo 77, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

Se le revoche e le sanzioni amministrative conseguenti ad inadempienze circa i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi, unitamente alle revoche, inadempienze gravi, prove false non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento (in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014), il saldo restante è azzerato.

5. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 1306/2013 non si applicano le sanzioni, comprese le revoche, nei seguenti casi:

- a) se l'inadempienza dei criteri di ammissibilità e agli altri obblighi è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso (art. 4 del Reg. (UE) 640/2014) il pagamento è proporzionalmente revocato per l'anno/anni in cui si è verificato il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Occorre precisare che al verificarsi di tali situazioni non si richiede il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e, nel caso sia possibile la prosecuzione dell'impegno, esso e il relativo pagamento proseguono negli anni successivi in conformità alla durata iniziale;

- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi ai sensi dell'art. 59, par. 6 del medesimo regolamento. Gli errori palesi possono essere riconosciuti tali solo se individuati durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nelle domande e/o nei documenti giustificativi forniti dal beneficiario. Gli errori vanno valutati per il caso particolare e riconosciuti a condizione che il beneficiario abbia agito in buona fede;
- c) se l'inadempienza è dovuta ad un errore dell'autorità competente o di altra autorità e non poteva essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione;
- d) se l'interessato può dimostrare di non essere responsabile dell'inadempienza o se l'autorità accerta tale fatto.

6. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

7. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

Sanzioni penali (art. 3 del Reg. (UE) 640/2014)

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali.